

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori  
presso la Corte d'Appello di Lecce

---

## **RELAZIONE**

**svolta dal Presidente Avv. PIETRO LECCISO  
nell'assemblea del 18 gennaio 1964**

EDITORE MARIANO - GALATINA

### Egregi Colleghi

Desidero innanzi tutto esprimere un ringraziamento cordiale ed affettuoso ai Colleghi del Consiglio per il valido contributo dato in tutte le nostre riunioni, in ogni iniziativa e in ogni provvedimento, adottato, dopo approfondita discussione, con unanime consenso. Difficilmente, credo, nella storia, pur fulgida e gloriosa delle Curie, si è constatata tanta concordia di spiriti nel lavoro assiduo e silenzioso compiuto nell'interesse dell'Ordine e per i fini supremi della Giustizia, e vi è stata tanta solidarietà, che ci ha visti sempre uniti nelle ore liete e nelle tristi, e vicini a coloro che comunque hanno avuto bisogno del nostro intervento.

Purtroppo, oggi non sono qui presenti tutti coloro, ai quali Voi affidaste il mandato nel gennaio del 1962. Ne manca uno, che l'anno scorso quasi improvvisamente scomparve: l'avv. *Luigi Ferrol*, valoroso e stimato collega, il quale non soltanto dette tutto se stesso allo esercizio della professione, ma ci fu sempre largo di consigli, e nelle adunanze dette consapevole apporto di saggezza, di equilibrio e di dottrina, interessandosi con passione dei problemi relativi alla assistenza e previdenza forense.

Non può avere inizio la nostra relazione senza rivolgere il mesto pensiero a Lui e agli altri insigni Colleghi che nel decorso anno lasciarono la vita terrena: agli *Avv.ti Giovanni De Giorgi*, integro e buono, *Salvatore Angelo Mulas*, modesto a tal punto che per disposizioni di ultima volontà non ebbero luogo esequie, sicchè noi non potemmo dare lo estremo saluto alla Sua Salma, *Domenico Elia*, tenace e probo, *Alfredo Leccisi*, al quale l'Ordine aveva nell'anno precedente offerto nel suo cinquantennio di esercizio professionale, una medaglia d'oro, che io stesso insieme con colleghi del Consiglio ebbi l'onore di consegnare in sua casa, e che Egli ricevette come alta ricompensa dei suoi me-



riti e del suo valore, *Oronzo Marra*, perfetto gentiluomo tragicamente perito, *Nicola Nacucchi*, altra toga d'oro, per la cui perdita unanime fu il cordoglio, anche fra i suoi avversari politici per il carattere forte e generoso, per la dedizione allo espletamento del mandato di Sindaco della Città di Lecce, per il contributo di esperienza dato nel Senato della Repubblica durante due Legislature, ricordato dal Procuratore Generale dott. Giansiracusa per « la giustizia della sua umanità e la umanità della sua giustizia », *Giovanni Guacci*, che nell'ora tristissima della sua dipartita l'Ordine additò così ad esempio ai superstiti: « intese la vita come dedizione ad un alto ufficio ideale, e mostrò con le opere che nel pensiero, nella rettitudine, nella probità è la grandezza dell'uomo ». Tutti i cari Colleghi scomparsi onorarono l'Avvocatura. Riviva la loro memoria nei nostri cuori: *Vita enim mortuorum in memoria vivorum est posita*.

\* \* \*

Sento altresì il dovere di rinnovare il saluto cordiale a tutti i Colleghi del Foro, ed in particolare ai giovani procuratori che nell'anno 1963 si iscrissero nell'Albo, alla toga d'oro Avv. Adolfo Stefanachi, festeggiati — gli uni e l'altro — nel corso della solenne cerimonia svoltasi in quest'Aula il 14 corrente con l'intervento degli Ecc.mi Capi della Corte, dei sig.ri Magistrati, dell'Avv. De Francesco in rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense, dei Colleghi e dei Cancellieri.

Perchè la manifestazione non si riducesse ad uno scambio di saluti e di auguri, e costituisse invece il formale ingresso dei giovani colleghi, nell'Ordine, il proc. dott. Giovanni Pellegrino, che si era distinto negli esami di procuratore, riferì su di un tema di grande attualità, dibattuto in un recente convegno svoltosi a Napoli: « La risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo ».

La conferenza del collega Pellegrino fu molto apprezzata, sicchè in questa sede mi è gradito rinnovargli i rallegramenti e fervidi voti augurali.

\* \* \*

Desideriamo esprimere il profondo ossequio del Consiglio e mio personale al Sen. Avv. Michele De Pietro, il quale, appena cessata la causa di incompatibilità che aveva richiesto la sua cancellazione dallo Albo, è tornato fra noi, ed ha ripreso il suo posto nel Foro: l'avveni-



mento dalla Curia unanime è stato salutato con emozione, in adunanza solenne e indimenticabile, alla quale intervennero i Colleghi, i Capi della Corte e i Magistrati, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Malcangi, e dette la sua adesione con un caloroso telegramma l'On. Avv. Ercole Rocchetti, suo successore nell'alto ufficio di Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Al decano del Foro avv. Adolfo Guacci il nostro cordiale deferente saluto. A tutti i colleghi, che per ragioni di età o di malattia non possono partecipare a questa nostra annuale adunanza, ed in particolare al caro ed egregio amico Cesare Massa, gravemente infermo, le cui condizioni ci fanno molto trepidare, il più affettuoso e fervido augurio.

\* \* \*

Rendiamo omaggio agli Ecc.mi Capi della Corte e a tutti i magistrati, con i quali abbiamo avuto quasi quotidianamente rapporti per una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria, in uno spirito di massima comprensione e di reciproca deferenza, che costituiscono riconosciuta fondamentale caratteristica del nostro Foro.

Non possono infine non essere compresi in questi riconoscimenti i Cancellieri della Corte, del Tribunale e delle Preture, validi nostri collaboratori

\* \* \*

Alla fine del mandato affidatoci nel gennaio del 1962, mi è sommaramente gradito comunicare all'Assemblea che il nostro Consiglio dello Ordine non si è limitato a spiegare la sua attività in provvedimenti amministrativi dalla legge previsti, ma uniformandosi alle aspirazioni della Curia, e interpretando la lettera e lo spirito del Disegno di legge sull'Ordinamento della professione forense, è stato vigile nel tutelare e rappresentare gli interessi professionali di tutti gli iscritti.

Nello spirito di solidarietà che unisce gli avvocati d'Italia, il Consiglio ha voluto essere fra i primi nello esprimere il proprio cordoglio verso i Colleghi colpiti dalla tragedia del Vajont, dandone tangibile segno. Fu per noi motivo di grande emozione leggere la risposta dello Avv. Antonio Bertolisi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, il quale, nel ringraziare il Consiglio e i Colleghi tutti di Lecce, ci inviava un fraterno abbraccio, aggiungendo: « La



vostra solidarietà ci ha profondamente commossi. Pensate che un nostro giovanissimo Collega ha perduto i genitori e 7 fratelli ».

Nell'abbraccio dell'avv. Bertolisi ci ritroviamo oggi uniti per tessere un pò di storia della nostra grande famiglia, delle nuove forze che ad essa si sono aggiunte e dei loro propositi, e per trattare problemi che interessano la vita dell'Ordine e l'esercizio dell'avvocatura.

\* \* \*

Nello scorso anno si sono iscritti nell'Albo dei Procuratori altri 24 colleghi, 22 si sono iscritti nell'Albo degli Avvocati, 4 si sono trasferiti, 11 si sono cancellati. Sicchè, alla data odierna, l'Ordine nostro conta 607 iscritti fra procuratori ed avvocati, e 353 nel registro dei praticanti.

\*\*\*

Nell'anno 1963 il Consiglio dell'Ordine ha tenuto N. 29 riunioni; ha dato 165 pareri, ha archiviato 35 ricorsi, ha definito 13 procedimenti disciplinari, ne ha aperti 3. Sono però tuttora pendenti 99 pratiche, in massima parte consistenti in esposti di colleghi corrispondenti, i quali si dolgono di non aver avuto riscontro a loro richieste sullo stato attuale di vertenze, o in pretese di alcuni che tentano di sottrarsi all'adempimento dei loro doveri verso il difensore.

Il Consiglio ripetutamente è intervenuto per dirimere controversie insorte fra clienti ed avvocati, per chiarire malintesi. Chi ha l'onore di parlarvi ha più volte assistito con sincera emozione a conciliazioni fra colleghi, e ha visto costoro stringersi cordialmente la mano, e tornare ad essere amici, non certo per le affettuose esortazioni ricevute, ma per il loro senso di responsabilità e la consapevolezza della dignità della Toga.

Richiesto della designazione per incarichi professionali, in massima parte con funzioni procuratorie e in procedimenti esecutivi, il Presidente ha proceduto a designazione di colleghi fra i giovani, sempre e in ogni caso estranei al Consiglio, tenendo conto del Mandamento in cui l'opera era richiesta, dandone comunicazione al richiedente e al designato, e seguendo, caso per caso, criteri dal Consiglio approvati senza riserve.

Tutte tali designazioni, nessuna esclusa, risultano da regolare registro, in cui sono indicati i nomi dei richiedenti e quelli dei designati.

E' opportuno che i colleghi diano comunicazione alla Presidenza



sull'esito dello incarico, essendo talvolta avvenuto che la segnalazione non ha avuto ulteriore corso.

Non ha mancato il Consiglio di spiegare tutta la propria azione a tutela del prestigio, della indipendenza, dell'autonomia della professione forense, in difesa di fondamentali interessi materiali e morali della Curia.

A tale proposito, richiamerò i punti più salienti della nostra attività.

#### *PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE.*

Il Consiglio dell'Ordine ha partecipato attivamente alla grande Assise Nazionale, svoltasi in Bari dal 29 settembre al 4 ottobre 1963. Va espresso vivo apprezzamento a tutti coloro che, lasciando le loro occupazioni, hanno partecipato al Congresso, dandovi il loro appassionato contributo.

E' opportuno che da questa Assemblea parta un voto sui criteri da seguire nella organizzazione del prossimo Congresso, che si svolgerà a Milano nel settembre 1965.

Essendo cresciuto lo interesse degli Ordini ai problemi della classe, di cui purtroppo in passato la gran maggioranza dei colleghi si disinteressava, va posta su altre basi la organizzazione del Congresso Nazionale. Anche a Bari questo è stato retto da un regolamento conforme a quello adottato nei precedenti. Secondo tale regolamento potevano partecipare al Congresso con diritto di voto gli Ordini rappresentati dai rispettivi Presidenti; e potevano intervenire, individualmente, senza però diritto di voto nè diritto a dichiarazione di voto, tutti gli Avvocati e Procuratori. Siffatto sistema, che poteva essere giustificato nei primi Congressi, allorquando si trattava di esprimere soltanto la voce dei Consigli dell'Ordine, appare ora superato, ond'è da auspicare che per il futuro Congresso si provveda perchè relazioni e comunicazioni scritte siano tempestivamente conosciute, e perchè la volontà dell'Ordine sia manifestata in sede congressuale, previa discussione dei temi in Assemblee e nomina di delegati, i quali siano portatori non di personali opinioni ma interpreti del pensiero di tutti i colleghi.

Nell'ultimo congresso è avvenuto che noi potemmo avere le relazioni pochi giorni prima della data fissata per il suo inizio, a seguito



di ripetute sollecitazioni fatte alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine di Bari. Sicchè il nostro Consiglio, pur rimanendo nello spirito e nella lettera del regolamento, con delibera 16 settembre 1963 prese atto che le relazioni non erano pervenute, sebbene ne fosse stato sollecitato l'invio, e si riservò di convocare per un esame dei temi i Colleghi che avevano dato o intendevano dare la loro adesione al Congresso.

L'adunanza, previo avviso a stampa, ebbe luogo il 23 settembre; ma è evidente che essa e i successivi incontri valsero soltanto a colmare in parte una lacuna del regolamento. La nostra Curia avrà soddisfatto una esigenza generalmente sentita, se otterrà che la organizzazione dell'8º Congresso Nazionale sia fatta tenendo conto dello spirito e delle finalità della grande assise forense.

I temi svolti nel Congresso di Bari, furono discussi in quattro sezioni: La prima si occupò della professione forense nella Comunità Economica Europea; la seconda svolse il tema: la posizione e le garanzie del difensore nel processo civile e penale; la terza trattò i problemi relativi alla difesa della professione, alla previdenza e alla organizzazione tecnica dell'attività giudiziaria; la quarta approfondì l'argomento concernente la riforma del contenzioso tributario, le garanzie giurisdizionali, l'assistenza professionale in sede tributaria.

Uno dei relatori del secondo tema fu l'avv. Primo Tondo, al quale mi è gradito di rinnovare l'apprezzamento affettuoso della Curia per la sua nobile fatica.

Molto interessanti furono i dibattiti. Ne riassumo brevemente le risoluzioni in riferimento agli argomenti che più da vicino ci interessano. A chiusura della discussione sul 1º tema il Congresso, valutata la diversità delle opinioni sul contenuto dell'art. 55 comma 1º del Trattato di Roma, e quindi sull'applicabilità o meno di detta norma alle professioni forensi, espresse l'avviso che questa non sia di ostacolo alla loro liberalizzazione secondo l'ordinamento vigente in Italia, e che la liberalizzazione medesima sia lo strumento più efficace per la difesa delle professioni contro l'attività legale di persone ed imprese non qualificate.

La *seconda Sezione*, dopo un interessante dibattito, fece voti che i Consigli dell'Ordine fossero interpellati su tutti i progetti relativi alla riforma dei Codici, e chiese in particolare: garanzia di indipendenza e libertà di condotta del difensore per lo espletamento della sua funzione nel procedimento penale, riaffermando che il patrono, come il



magistrato, è soggetto soltanto alla legge, la inviolabilità del segreto professionale, l'assoluta parità di intervento fra il P.M. e il difensore sin dai primi atti istruttori, compreso l'interrogatorio dell'imputato, l'obbligo di provvedere con adeguata motivazione su tutte le istanze difensive e con diritto di impugnazione, una disciplina della difesa di ufficio, il rispetto della oralità e della concentrazione processuale. In riferimento alla proposta riforma del codice di procedura civile e dell'ordinamento professionale richiese che la posizione del difensore sia migliorata ed ulteriormente rafforzata, riconoscendogli una sempre maggiore indipendenza e autonomia di funzioni, che il contraddittorio sia perfezionato particolarmente nei procedimenti speciali, e nel giudizio di Cassazione con pari trattamento per il P.M. e il Difensore, che l'attività dei Difensori trovi negli uffici giudiziari un ambiente idoneamente attrezzato, consono alla dignità e al decoro della funzione difensiva. Nella stessa Sezione si discusse altresì dello istituto della distrazione delle spese; e si denunciarono inconvenienti, ai quali esso dà luogo nella sua esecuzione e nella sua interpretazione. Si ritenne che come ora è disciplinato l'istituto della distrazione implica la responsabilità degli avvocati distrattari al di là della formazione del titolo, sicchè il distrattario è chiamato a rispondere delle spese a lui attribuite per conto del cliente vittorioso, e a restituirle nel caso che la sentenza sia riformata in Appello o in Cassazione. Si affermò che l'istituto della distrazione dev'essere disciplinato in modo da non trascurare che il rapporto fondamentale messo a base di esso corre sempre tra le parti, sicchè, fatti salvi i diritti reciproci del distrattario e del cliente, eccezioni ed impugnative di ordine sostanziale riguardano solo i contendenti in giudizio, con esclusione di ogni responsabilità del patrono.

La *III Sezione*, trattando il tema sulla difesa della professione, si occupò largamente della legge professionale. Senza riprendere la discussione dalle origini, portò il proprio esame sul testo del disegno di legge già approvato dal Senato e rimesso alla Camera, e sugli emendamenti suggeriti dal Consiglio Nazionale Forense. Non venne rimesso in discussione il principio dell'apertura degli Albi, soprattutto in considerazione che ogni Congresso dev'essere la continuazione del precedente. Ma fu riesaminato l'istituto del Censore, al quale il Congresso di Palermo in maggioranza si era dichiarato favorevole. Si sostenne che la introduzione dell'istituto costituirebbe un errore gravissimo; e si



fece richiamo ai concetti espressi nella seduta del 23 ottobre 1961 dal Consiglio Nazionale Forense, che pur apprezzando i motivi di alto significato morale, che avevano dato luogo alla proposta, ritenne di dovere chiedere che sia conservato lo intervento del P.M. entro i limiti di forma e di sostanza, stabiliti dalla vigente Legge professionale. Il Congresso fece proprio il parere del Consiglio Nazionale Forense, considerando che l'intervento del P.M. non diminuisce l'autorità o il prestigio dell'Ordine degli Avvocati, ma alimenta lo spirito di collaborazione e di coordinamento tra l'opera del Magistrato e quella dell'avvocato per un armonico funzionamento dell'attività giudiziaria. Giustamente si è ritenuto che l'ingerenza del P.M., così come prevista dalla Legge in vigore, non è di ostacolo all'autonomia dell'ordine forense, costituisce tra questo e l'Ordine giudiziario un utile elemento di coordinamento e di collaborazione per i superiori fini di Giustizia. Pertanto il Congresso chiese l'accoglimento del Disegno di legge rappresentato dal Governo al Parlamento nel testo, già approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio 1959, con gli emendamenti formulati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Congresso medesimo, diretti a rafforzare la tutela e il prestigio della professione, particolarmente con riguardo all'autonomia e alla indipendenza dell'Ordine. Successivamente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ci dette cortese comunicazione che il Ministro Guardasigilli — conosciuti i definitivi deliberati dell'Ordine — aveva rappresentato al Consiglio dei Ministri il disegno di legge, così come approvato dal Senato, con gli emendamenti proposti dal Congresso. Senonchè, a seguito dei nuovi eventi politici, il provvedimento non ebbe più corso. Ma il nostro Consiglio dell'Ordine ha interessato a mio mezzo il nuovo Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, perchè quel disegno di legge sia ripresentato al più presto.

Altro problema dibattuto in Congresso, e riguardante l'Avvocatura, è stato quello delle *ferie*. Considerato che l'art. 36 della Carta Costituzionale riconosce ad ogni cittadino che espliciti un'attività lavorativa un irrinunciabile diritto alle ferie annuali, che pertanto tale diritto spetta anche agli appartenenti alla classe forense, la cui attività importa quotidiano dispendio di energie fisiche e morali, il recupero delle quali è possibile soltanto mediante un adeguato periodo annuale di effettiva e ininterrotta sospensione dell'esercizio professionale, il Congresso



faceva voti che il Ministro di Grazia e Giustizia si fosse reso promotore di un progetto di legge, diretto alla tutela del diritto degli avvocati e procuratori alle ferie, richiedendo in particolare la proroga di tutti i termini processuali di decadenza e di prescrizione, che vadano a scadere durante il periodo feriale, la sospensione durante lo stesso periodo della trattazione dei processi civili — in sede istruttoria e in sede collegiale — e la limitazione della trattazione dei processi penali a carico di imputati detenuti, concedendo tuttavia facoltà al difensore, anche di uno solo di più imputati detenuti, di chiedere il rinvio del processo al periodo postferiale.

In adempimento di tale deliberato congressuale, il Senatore Pace ha già presentato al Senato apposito disegno di legge. Formuliamo ora il voto che l'aspirazione della classe forense sia finalmente soddisfatta.

#### PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

Anche tale problema fu largamente dibattuto. La legge 25 febbraio 1963 n. 280, contenente modifiche ed aggiunte alla legge 8 gennaio 1952 n. 6 sulla istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, segnò una nuova tappa nel faticoso cammino della previdenza. Ma data l'urgenza con cui il Parlamento discusse ed approvò la legge, la Commissione di Giustizia del Senato, all'atto stesso dell'approvazione, invitò il Governo a predisporre un Disegno di Legge, integrativo, indicando alcuni punti: a) il *ripristino dei contributi volontari*. La nuova Legge ha abolito i conti individuali alimentati da contributi volontari. Tale abolizione non è opportuna « in quanto il risparmio obbligatorio destinato al raggiungimento di obiettivi sociali non è incompatibile col risparmio volontario ». b) *L'abolizione della cancellazione dall'Albo al fine di ottenere la pensione tra il 65° e il 69° anno di età*.

Il 1° comma dell'art. 13 della nuova Legge sancisce: « Il trattamento di pensione, se richiesto dal 65° al 69° anno di età, è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense ». Questa norma non può essere accettata. Se la pensione fosse adeguata, il problema non sorgerebbe. Ma l'ammontare della pensione attuale in lire 60.000 indica che questa non è sostitutiva del reddito di lavoro, ed ha il carattere di integrazione del reddito professionale.



c) la possibilità di riscattare gli anni di permanenza negli albi professionali non ancora coperti da iscrizione alla cassa. Il diritto di riscatto deve estendersi a quei colleghi che per avere ritardato la iscrizione alla Cassa finiranno per non conseguire la pensione all'età stabilita come limite pensionabile, ma successivamente.

Il Congresso ha riaffermato la esigenza che sia istituita la *Cassa Mutua Sanitaria*, sottolineando che il problema non può essere ulteriormente rimandato; ha denunciato la irrazionalità della norma che esclude il pensionato dal trattamento di assistenza, limitando questa soltanto al caso in cui l'estremo del bisogno sia valutato alla stregua dell'art. 439 cod. civ. Non si comprende il motivo per cui è preclusa ai Consigli dell'Ordine la facoltà discrezionale di ammettere al trattamento di assistenza il professionista quando questi gode di una pensione di sole L. 720.000 annue. Anche se la previdenza dei professionisti intellettuali è di categoria, non si può negare che lo Stato deve sostenerla, agevolando gli strumenti di reperibilità dei mezzi, e ponendo la estensione del contributo speciale a carico di Enti pubblici, i quali col mantenere uffici legali propri determinano una diminuzione di incarichi ai liberi professionisti.

Non sembra che il problema possa risolversi radicalmente seguendo altra strada. Non sono mancati tentativi di costituzione di Casse Assistenza Malattie; l'Ordine di Firenze tentò lo scorso anno la costituzione di una Cassa a carattere provinciale; ma non mi risulta che la iniziativa abbia avuto seguito.

Nel 1958 venne costituita a Bologna una Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti e Artisti con statuto, regolarmente omologato dal Tribunale e modificato con decreti del Tribunale di Bologna in data 6 giugno 1960 e 10 maggio 1963. Il Consiglio di amministrazione, i suoi componenti, il collegio sindacale hanno sede in quella città.

Sulla Gazzetta di ieri è apparso un articolo sotto il vistoso titolo « Realizzata un'attesa aspirazione. E' nata la Cassa Malattia degli avvocati e procuratori ». Ma il titolo non corrisponde al contenuto dell'articolo, in quanto il tutto consisterebbe in una iniziativa della Sezione della Unione Avvocati di Venezia, che con atto 8 gennaio 1964 avrebbe costituito una Cassa Mutua Avvocati e Procuratori.

In questa materia non sono da condividere euforie ed improvvisazioni, data la complessità e la gravità del problema.



Il Congresso, ritenuto che non sembra possibile il differimento ulteriore della estensione dell'assistenza contro le malattie agli avvocati e ai procuratori, i quali svolgono funzioni di alta importanza sociale, che non sono da meno comunque di quelle che esplicano altri cittadini che hanno conseguito l'assistenza, pur non prestando opera alle altrui dipendenze, ha rilevato che lo Stato non deve esimersi dal corrispondere il proprio contributo; ed ha auspicato che nella modifica della legislazione previdenziale e assistenziale forense sia compresa la soluzione del problema dell'assistenza sanitaria.

Il nostro Consiglio ha studiato la possibilità di costituire una cassa mutua assistenza malattie fra professionisti su basi provinciali, ma ha dovuto riconoscere che vi sono molte difficoltà di carattere economico finanziario, e però ritiene preferibile sollecitare la soluzione del problema sul piano nazionale e nell'ambito della previdenza e assistenza forense.

Il Congresso inoltre, dopo aver ricordato le ampie discussioni relative alle leggi che hanno disciplinato tale materia, richiamati i principii affermati dalla Commissione di Giustizia del Senato, ha richiesto:

1) che gli organi della Cassa, cui compete per legge la potestà di provvedere, in sede di assegnazione della pensione, alla interpretazione delle relative norme che la disciplinano, le interpretino nel senso più largo e più favorevole agli interessi della classe;

2) che si provveda ad emanare, con procedura di urgenza, provvedimenti legislativi diretti a stabilire e riconoscere a) *il ripristino dei contributi volontari*; b) *il diritto alla pensione conseguibile al compimento del 65° anno di età, senza obbligo della cancellazione dagli Albi*; c) *il diritto di riscattare gli anni di permanenza negli Albi per quei professionisti che ritardarono la iscrizione alla Cassa, e non siano ancora coperti dalla iscrizione stessa*; e) *la cumulabilità della pensione forense con altro trattamento di pensione conseguibile dai colleghi, i quali non siano o non siano stati in condizioni di incompatibilità con l'esercizio professionale, e abbiano dimostrato la effettività e la continuità dell'esercizio professionale medesimo*; d) *la integrazione dei fondi necessari alla previdenza mercè un contributo dello Stato o quanto meno degli enti pubblici che abbiano costituito propri uffici legali.*

Venne altresì approvata una mozione presentata da vari Ordini,



compreso il nostro, con la quale si dichiara che il continuare il metodo di leggi provvisorie e di leggine non risolve il problema, ed anzi lo aggrava; e si fanno voti che il Ministro di Grazia e Giustizia con l'ausilio di una ristretta commissione di avvocati provveda alla presentazione in Parlamento di un disegno di legge che valga a dare alla legislazione previdenziale forense l'auspicata sistemazione su basi giuridiche e finanziarie ineccepibili.

Intanto si propone un problema di una certa delicatezza, sul quale è necessario che l'Assemblea esprima la propria opinione, per dare al nuovo Consiglio dell'Ordine precise direttive.

Secondo l'art. 24 della Legge 25 febbraio 1963 n. 289 « il Presidente, il Comitato dei delegati e i componenti del Collegio Revisori dei conti *non possono essere immediatamente rieletti* ». Quest'anno quindi dovranno essere rieletti nuovi delegati per scadenza di mandato. Senonchè, qualche Consiglio dell'Ordine ed in particolare quello di Milano, con l'astensione del proprio Presidente, Delegato alla Cassa, ha invitato tutti i consigli degli ordini forensi a riconfermare in carica per il biennio 1964-1965 gli attuali loro delegati. Nella motivazione dell'ordine del giorno, approvato da quel Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1963, e comunicato anche al Consiglio Nazionale Forense, e al Ministro di Grazia e Giustizia, si è affermato che la citata disposizione ha deplorabile carattere personalistico, e costituisce una novità in materia di enti, per i quali le prestazioni degli amministratori sono completamente gratuite, suona offesa ai Delegati in parola, che per anni hanno dato la loro appassionata attività nella tutela degli interessi dei colleghi e nella difesa del comune patrimonio, ma soprattutto ai Consigli dell'Ordine forense che li hanno designati, e che dallo art. 3 lett. a) della legge 25-2-1963 sono qualificati come « organi » della Cassa di previdenza. Si aggiunge in quell'Ordine del giorno che l'applicazione della ricordata disposizione di legge porterebbe alla costituzione di un nuovo Comitato dei Delegati, privi di esperienza nella specifica e delicata materia, proprio nel momento in cui per la recente entrata in vigore della legge del febbraio 1963, e per le già annunciate riforme quella esperienza rappresenta un requisito indispensabile per l'amministrazione dell'Ente.

Lo invito del Consiglio dell'Ordine di Milano, quali che siano le ragioni addotte per giustificarlo, sembra in contrasto con la norma di



legge, ond'è opportuno che questa Assemblea dia direttive al nuovo Consiglio.

Indipendentemente dai contrasti e dai personalismi che hanno turbato la vita della Cassa in questi ultimi tempi va segnalato che le condizioni di bilancio non sono rosee.

Dal riassunto del bilancio di previsione rimesso dal Presidente della Cassa al Consiglio dell'Ordine risulta un disavanzo di esercizio di circa 164 milioni. Si prevede che negli esercizi futuri il disavanzo annuo dovrà progressivamente aumentare per effetto del maggior numero di pensioni da corrispondere.

Si impone quindi una revisione delle norme regolatrici della materia, in modo da assicurare il reperimento di maggiori fondi e da dare alla previdenza e assistenza avvocati una stabilità che costituisca garanzia per l'avvenire.

\* \* \*

Tornando poi al Congresso forense, mi soffermerò brevemente sul tema svolto nella *IV Sezione*.

La quale trattò della riforma del contenzioso tributario, delle garanzie giurisdizionali, dell'assistenza professionale in sede tributaria.

La gravità e la complessità del tema richiederebbero una lunga esposizione, che sarà opportuno fare in altra sede. Qui mi limito a dare brevi cenni sui punti essenziali della proposta riforma.

Avendo avuto l'onore di presiedere quella Sezione, di dirigere il dibattito e di seguire tutti i lavori, desidero innanzi tutto rinnovare in questa sede ai relatori, agli intervenuti e ai presentatori di mozioni il ringraziamento e il plauso più sincero.

La mozione finale proposta dalla presidenza, col contributo autorevole di insigni tributaristi, venne approvata ad unanimità dall'assemblea plenaria, e assorbì gli altri ordini del giorno.

Quella mozione ritiene che il problema del contenzioso tributario possa essere risoluto seguendo i seguenti punti fondamentali: a) trasformare le Commissioni in organi amministrativi, tenuti in caso di dissenso ad emettere in breve termine, sentiti in contraddittorio il contribuente e il rappresentante dell'ente impositore, un parere obbligatorio *ai fini della emanazione dell'atto di imposizione*; b) attribuire quindi all'Autorità Giudiziaria la cognizione di tutte le controversie in materia di imposte; c) estendere le procedure suddette a tutti i tri-



buti, in guisa da unificare le norme e il procedimento sul contenzioso tributario.

Considerato poi che il problema della disciplina del contenzioso tributario è connesso in modo inscindibile con la disciplina sostanziale dei singoli tributi, e che pertanto una semplificazione e trasformazione del sistema tributario potrebbero rendere possibile ed opportuna una modificazione del relativo contenzioso, la mozione richiede:

1°) che venga sollecitata la riforma generale del sistema tributario; 2°) che la struttura del contenzioso tributario sia ispirata al principio che in caso di dissenso fra contribuente ed enti impositori questi non possono procedere all'atto di imposizione se non dopo che apposite commissioni di carattere amministrativo, valutate le ragioni delle parti, abbiano espresso, in unico o in doppio grado, il loro parere obbligatorio nei confronti del successivo atto di imposizione; 3°) che in attesa di tale riforma si provveda, con carattere di assoluta urgenza, a migliorare la procedura del giudizio, che si svolge dinanzi alle Commissioni tributarie, all'uopo indicando tutti gli accorgimenti e i mezzi necessari.

Interessante fu infine il discorso di chiusura del Ministro Guardasigilli, il quale, riferendosi alla riforma del Codice di procedura penale, rilevò che lo accertamento della verità potrà essere assicurato attraverso l'accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio rispetto a quelli del sistema inquisitorio, e principalmente mediante la eliminazione della posizione di prevalenza del P.M. rispetto al difensore, e un maggior rispetto del principio di oralità. Occupandosi del settore civilistico, affermò.

« Gli squilibri economici che ancora esistono in numerosi settori hanno  
« posto in luce la necessità di una programmazione economica, ma  
« non altrettanto rilievo si è dato al problema ugualmente importante  
« della programmazione nel campo giuridico, che dovrebbe compren-  
« dere sia la nuova struttura amministrativa dello Stato che la ri-  
« forma organica della legislazione e delle istituzioni giudiziarie ».

Dette poi assicurazione che sarebbe stato preso in esame e discusso il disegno della nuova legge professionale forense in base al testo già approvato dal Senato con gli emendamenti suggeriti dal Congresso; e aggiunse che anche il problema dell'Assistenza malattie agli avvocati era in via di esame e di imminente risoluzione.



## DIFESA E TUTELA DELLA NOSTRA PROFESSIONE

La libertà, la indipendenza e l'autonomia della professione forense costituiscono un problema attuale e urgente, che dev'essere affrontato dagli Ordini forensi. Si notano qua e là tentativi di comprimere l'autonomia del libero professionista. Non a torto si teme che le preannunciate programmazioni nella vita economica e sociale, e la tendenza di attribuire natura di pubblici servizi ad attività affidate a professionisti liberi finiscano col porre questi sullo stesso piano dei dipendenti da pubblici servizi.

In un convegno interprofessionale, svoltosi nel dicembre decorso, gli Ordini professionali riaffermarono che la libertà professionale è insopprimibile anche in presenza di ordinamenti programmati, sia perchè —secondo la Costituzione— la programmazione può avere soltanto valore di indirizzo e di coordinamento dell'attività pubblica o privata, sia perchè la libertà economica e sociale, dalla stessa Costituzione affermata, esige il pieno rispetto della libera professione. Caratteristiche fondamentali di questa sono la libera scelta del professionista, la indipendenza da qualunque vincolo di soggezione nella valutazione di natura tecnica e nel conferimento del mandato, e la fiducia, elemento costitutivo del rapporto professionale. Enti pubblici come le Province, i Comuni ed enti parastatali hanno uffici organizzati, nei quali il professionista, pur essendo chiamato ad esercitare attività libera e autonoma, finisce col diventare un funzionario stipendiato. Queste situazioni non sembrano conformi alla essenza dell'avvocatura. Va impedito ogni tentativo di togliere alla nostra professione la sua peculiare caratteristica di indipendenza, che nei secoli attribui all'avvocatura il titolo di missione e il contenuto di istituzione.

L'Avvocato e il Procuratore sono portatori di interessi privati; secondo il testo del disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di



avvocato e procuratore, approvato dal Senato e ripresentato dal Governo, nell'esercizio della libera professione, essi adempiono una funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria. L'Art. 359 n. 1 Cod. Pen. considera persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i professionisti forensi.

La figura del difensore, il cui ministero si esercita, assumendo nel processo « una specie di rappresentanza tecnica di chi sta in giudizio per sè o per altri » è stata illustrata dalla dottrina nel senso che il ministero di cui all'art. 83 c.pc. racchiude il compito del patrono di farsi interprete ed artefice presso il giudice degli elementi ricevuti dalla parte o dai suoi mandatari.

La piena consapevolezza della missione affidata al difensore determinò una vibrata protesta da parte dei Consigli degli Ordini, della Unione delle Curie, del Consiglio Nazionale Forense e del nostro Congresso Nazionale Giuridico forense a proposito della intervista concessa dal Presidente dell'Automobil Club d'Italia, e pubblicata sul giornale « L'Automobile » N. 15 del 14 aprile 1963.

Il servizio di assistenza legale automobilistica ALA, così come illustrato dal massimo dirigente dell'Automobil Club d'Italia, non presenta le garanzie che costituiscono istituzionalmente presidio dell'attività professionale, sicchè si è ritenuto che con la costituzione di siffatto servizio si potrebbe giungere a monopolizzare a vantaggio di pochi colleghi un vasto settore di attività professionale. Non si poteva comunque tollerare che il Presidente dell'A.C. d'Italia, erigendosi a giudice della correttezza e della capacità degli Avvocati e Procuratori, affermasse che « non è facile trovare un professionista che alle doti di serietà e correttezza unisca anche quella della competenza e capacità ». Nè si poteva consentire che un servizio di tanta importanza e delicatezza determinasse un larvato rapporto di clientela tra l'Automobil Club d'Italia e l'Avvocato compensato dall'A.C. medesimo, che riscuote i premi pagati dagli assicurati, trattenendo su di questi la propria quota di spese. Giustamente fu rilevato che potrebbero esservi due avvocati convenzionati, i quali difendono le opposte parti in causa, pur avendo ambedue lo stesso cliente: l'A.C.!

Pertanto il nostro Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16 luglio 1963 approvò un ordine del giorno, redatto dall'Avv. V. Camassa, con cui — considerato che la costituzione di un servizio di assistenza lega-



le automobilistica, così come progettato dall'A.C. d'Italia e già in fase di attuazione, non avrebbe realizzato un fine istituzionale dell'Ente —, affermava che l'attuazione del predetto servizio avrebbe costituito una palese violazione del principio del libero esercizio della professione forense garantito dalla Costituzione, avrebbe determinato una situazione di ingiusto danno per molti, e si sarebbe risolto in un procacciamento di affari, contestava al Presidente dell'A.C. d'Italia la pretesa di giudicare coloro che esercitando la professione forense adempiono un pubblico servizio, e deliberava di denunciare la illegittimità della iniziativa, plaudente ed associandosi all'azione promossa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.

Peraltro, in occasione della polemica sorta con l'A.C., noi accertammo che sono già in atto convenzioni fra avvocati ed enti, secondo le quali i primi anticipano le spese e in caso di soccombenza non possono pretendere nulla dai propri clienti, mentre, in caso di vittoria, hanno diritto soltanto ai compensi corrisposti dalla parte succumbente.

Anche siffatta forma di convenzione, quali che siano gli intendimenti cui è ispirata, porta ad una più o meno larvata forma di procacciamento di clientela; ed è in contrasto con i principii irrinunciabili relativi alla dignità della professione forense, ed in particolare alla libera scelta del difensore. Dello stato di disagio della classe non potevasi non rendere interprete il Congresso degli Avvocati, il quale formulava il voto che, in applicazione dei principii che regolano la libera attività della professione forense, sia normativamente vietato agli Enti Pubblici di istituire uffici legali interni con ruoli di avvocati e procuratori, e siano aboliti quelli attualmente esistenti. Presa in esame la iniziativa dell'A.C. d'Italia, impegnava il Consiglio Nazionale Forense e i singoli Consigli dell'Ordine a proseguire nell'azione intrapresa, e a procedere, in via disciplinare, nei confronti di quegli iscritti che non dovessero avvertire il contrasto tra i doveri imposti dall'etica professionale e la collaborazione con enti e imprenditori di affari legali. Faceva voti che Parlamento e Governo, tenuto conto del moltiplicarsi di iniziative che compromettono e limitano la libera professione di avvocato, avessero adottato tutti i provvedimenti atti ad eliminare, con la urgenza che la gravità richiede, ogni forma di inammissibile mediazione nel libero rapporto, essenzialmente fiduciario, fra professionista e cliente.



Il nostro Consiglio dell'Ordine, dopo il Congresso di Bari e dopo le deliberazioni adottate dalla Unione delle Curie sull'argomento, ritenne che anche le convenzioni praticate da patronati di assistenza legale sono lesive del prestigio e della dignità dell'ordine forense, apperò deliberò di invitare tutti i Colleghi ad astenersi dal concludere convenzioni con l'A.C. e con ogni altro Ente, a comunicare al Consiglio le convenzioni già eventualmente concluse, e a disdettarle in un brevissimo tempo.

Tuttavia, data la delicatezza dell'argomento, abbiamo soprasseduto dal dare esecuzione alla delibera, in attesa che questa Assemblea, approvando la presente relazione, la ratifichi. Spetterà al nuovo Consiglio applicarla se essa riceverà il vostro consenso.

Consentitemi che a questo proposito ricordi ciò che disse Giuseppe Zanardelli in un dei suoi discorsi sull'Avvocatura pronunciato nell'adunanza annuale del Collegio degli avvocati di Brescia, il 15 febbraio 1876: « la dignità nostra esige che i clienti con spontanea e volenterosa « fiducia vengano essi a sollecitare il nostro ministero... E' vero che, « in mezzo alle nostre Curie sì numerose, il principio della via riesce « assai arduo e disputato; ed è mestieri rassegnarsi per lungo tempo a « non trattare gli affari poco attraenti e senza compenso: prove ed « angustie affannose a sormontare, che quasi tutti abbiamo conosciute. « Ma la ricompensa sarà proporzionata allo sforzo, e per ottenerla com- « piuta è d'uopo avere la virtù di aspettarla. Quello che per tal modo « si può perdere nei primi anni, si riguadagna più tardi ». (Zanardelli, pag. 171, 172).

Fu per tale principio e non certo per alcuna suggestione retorica che nel consegnare la toga d'onore al collega Pellegrino io formulai l'augurio del Foro: « Palpiti sotto di essa l'anima del cittadino libero e generoso »!



## RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Altro argomento, studiato dal Consiglio, è stato quello della rappresentanza e difesa in sede tributaria. Innanzi alle Commissioni tributarie continuano ad assumere la rappresentanza la difesa e l'assistenza persone non iscritte nell'albo degli avvocati e dei procuratori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 33 del R.D.L. 7 agosto 1936 n. 1639, che consentiva al contribuente di farsi assistere e rappresentare innanzi agli uffici finanziari e alle commissioni amministrative dal coniuge o da parenti entro il terzo grado, da avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri iscritti in albi professionali, e da iscritti negli albi degli Ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche. L'art. 288 lett. C. del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, abrogò il citato art. 33 R.D.L. 7-8-1936 n. 1639. Pertanto la rappresentanza e l'assistenza possono essere consentite a persone diverse dagli avvocati e procuratori in virtù di D.P.R. 29-1-1958 n. 645 soltanto innanzi agli *uffici finanziari*, non avendo il citato decreto ripetuto tale autorizzazione per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni tributarie, le quali non sono comprese nel termine Uffici finanziari e sono organi giurisdizionali, com'è ormai pacificamente ritenuto.

Pertanto la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte dinanzi alle predette Commissioni soltanto dagli avvocati e procuratori a norma dell'art. 7 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578, concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

In base a queste considerazioni il nostro Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15 febbraio 1963 approvò un ordine del giorno, dando mandato al Presidente di comunicarlo al Consiglio Nazionale Forense.



ai Presidenti delle Commissioni Provinciali e Distrettuali di Lecce, e di richiedere l'applicazione della legge nei sensi di cui sopra.

Il Consiglio Nazionale Forense con delibera 15 marzo 1963, letti e considerati i voti espressi dal Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori della Corte d'Appello di Lecce, li faceva propri anche nella motivazione, aggiungendo che l'ordinamento delle professioni degli altri professionisti indicati nel suddetto decreto 29 gennaio 1958 n. 75 non fa riferimento sia nelle norme generali che nelle tariffe ad attività consentita dinanzi agli organi giurisdizionali, mentre l'art. 7 dell'ordinamento degli avvocati e procuratori del 27 novembre 1933 dispone che davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato o da un procuratore legale assegnato ad uno dei tribunali del Distretto della Corte d'Appello, in cui ha sede la giurisdizione speciale; riteneva in conseguenza che riconosciuta alle Commissioni tributarie la giurisdizione speciale, dinanzi ad esse la rappresentanza, difesa ed assistenza spettano soltanto agli avvocati e procuratori legali, e però decideva di segnalare ai Ministeri competenti l'ordine del giorno, perchè potessero richiamare i presidenti delle Commissioni tributarie di ogni grado alla osservanza delle norme sopra citate, e quindi riconoscere soltanto agli avvocati e procuratori legali la rappresentanza, l'assistenza e difesa dei contribuenti interessati a vertenze da decidere in sede giurisdizionale.

Copia dell'ordine del giorno e della lettera, con cui esso veniva inviato ai Ministeri delle Finanze, del Tesoro e di Grazia e Giustizia, ci veniva rimessa dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense. D'altra parte, il Presidente della Commissione Provinciale delle Imposte Dirette e Indirette di Lecce, accusando ricezione del nostro ordine del giorno, informava che la questione ha carattere di massima e per la sua natura va decisa nel procedimento.

E aggiungeva: « questa Commissione pertanto si riserva di deciderla se verrà proposta in via contenziosa ».

Per vero non si riesce a comprendere come la questione sulla rappresentanza e difesa possa essere sollevata in giudizio, se manca il contraddittorio fra parti private, se il rappresentante dell'amministrazione non ha interesse a proporla, e se il collegio giudicante non la risolva d'ufficio!

Anche il Congresso Nazionale Giuridico Forense si occupò della



questione; e la Sezione IV con la mozione di cui sopra ha chiesto, tra l'altro, che in attesa dell'auspicata riforma generale del sistema tributario, si provveda con carattere di assoluta urgenza a migliorare la procedura del giudizio che si svolge innanzi alle commissioni tributarie, all'uopo confermando che in sede giurisdizionale la difesa spetta esclusivamente agli avvocati e procuratori iscritti negli albi.

## PROGETTO DI RIFORMA TRIBUTARIA

Sempre in materia tributaria va ricordato che tempo fa la stampa dette notizia di un progetto che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i professionisti, compresi gli avvocati, alla tenuta dei libri contabili. Il nostro Consiglio dell'Ordine, considerato che tale prescrizione, se approvata, costituirebbe una aperta violazione delle fondamentali garanzie concesse dalla legge alla professione forense nel pubblico interesse, ricordato che tutte le categorie professionali insorsero allorchè furono proposte, per la riscossione dell'I.G.E., innovazioni lesive del segreto professionale, deplorò che la Commissione nominata dal Governo nella formulazione del progetto non avesse tenuto conto delle esigenze della professione forense, e non avesse considerato l'aggravio burocratico e la violazione delle garanzie connesse all'Avvocatura. Esprese pertanto la propria protesta contro il progetto in parola, facendo voti perchè il Governo e il Parlamento avessero respinto la parte riguardante la istituzione dei libri contabili obbligatori per gli esercenti la professione forense.

Perviene intanto notizia di nuovi accertamenti di R.M. compiuti in questi ultimi tempi a carico di colleghi. Anche lo scorso anno ne furono compiuti per cifre iperboliche, a carico di alcuni di noi, che producemmo reclamo.

Per arginare tali accertamenti sono stati già fatti gli opportuni passi, ed è stata richiamata l'attenzione dell'Ufficio delle Imposte di Lecce sull'aumentato costo della vita che ha immediata incidenza sulle spese, sull'accresciuto numero degli avvocati e procuratori, iscritti agli Albi, sulla opportunità di non aggiungere altre difficoltà al dignitoso esercizio della professione forense.

Si ha fiducia che le Commissioni, nel valutare i reclami, si ispirino



ranno a criteri di equità, e considereranno soprattutto che l'avvocato non ha stipendi nè indennità accessorie, nè medaglie di presenza; e riscuote soltanto gli onorari nella limitata misura, risultante dalle tariffe vigenti non ancora aggiornate.

## REVISIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

Anche tale problema è stato oggetto di studio da parte del nostro Consiglio dell'Ordine.

La sproporzione tra l'esiguo incremento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense per la materia giudiziale civile con la delibera del 15-2-1958, approvata con D.M. 28-2-1958, confermata con deliberazione 14-4-1960, e in materia penale risultanti dal D.M. 28-11-1960, e il progressivo aumento del costo della vita, la differenza tra il metro delle tariffe professionali forensi e quello delle tariffe delle altre libere professioni impongono con urgenza adeguati aumenti degli onorari e dei compensi.

Per quanto la Giustizia costituisca un bene di prima necessità, che quindi dev'essere contenuto in limiti di costo adeguati alle capacità economiche di tutti, non si può pretendere che ciò avvenga a danno e in pregiudizio dei suoi operatori. E' pertanto urgente e indilazionabile l'aumento delle tariffe.

Convinto di tale esigenza, il nostro Consiglio approvava alcune proposte, che inviava al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il quale ci ha dato cortese comunicazione che le nostre proposte sono state accolte, che è stata adottata formale deliberazione, e che questa è stata anche rimessa al Ministro di Grazia e Giustizia per il definitivo provvedimento.

## REVISIONE DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Con decreto 4 aprile 1963 l'On. Avv. Filippo Ungaro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Roma, venne chiamato a far parte della Commissione di studi per la revisione delle norme sull'ordinamento giudiziario. Lo stesso avv. Ungaro richiedeva al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lecce di



fargli avere, con la collaborazione dei colleghi di questo stesso Consiglio, quelle proposte che potessero metterlo in condizioni di adempiere efficacemente il compito affidatogli. Prima di riferire al Consiglio, ritenni di costituire una Commissione di studio, chiamandovi a far parte l'avv. Primo Tondo, quale Presidente del Centro Studi Giuridici, l'Avv. Adolfo Guacci senior, i Procuratori dott. Oronzo Rampino, Lucio Caprioli, Pasquale Corleto, Giovanni Pellegrino.

Si attende ora che la Commissione completi i suoi studi, e riferisca al Consiglio sulle proposte da formulare.

## ORGANIZZAZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

E' noto che il funzionamento dei servizi giudiziari in tutta la Nazione presenta carenze e deficienze deplorevoli.

Per quanto concerne la nostra Corte d'Appello, il Tribunale e le Preture dipendenti, il nostro Consiglio dell'Ordine ha spiegato continuo interessamento presso il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero, i Capi della Corte e del Tribunale, al fine di ottenere la copertura di posti vacanti e il miglioramento dei servizi. Il Consiglio non ha neppur mancato di denunciare inconvenienti che talvolta si sono verificati a causa di lunghi rinvii, rilevando che questi determinano una paralisi nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Dobbiamo dare atto del loro tempestivo autorevole intervento al Primo Presidente della Corte d'Appello e al Presidente del Tribunale, ai quali abbiamo indicato casi specifici molto gravi, ribadendo però che la segnalazione non costituiva rilievo da parte dell'Ordine a carico di Giudici istruttori, che noi riconosciamo essere oberati di lavoro, ma la indicazione di episodi che possono determinare una paralisi nello svolgimento dell'attività giudiziaria, aggravando quella crisi della Giustizia che continua ad essere denunciata nei Congressi di Magistrati, di Avvocati e in Parlamento.

E' da sperare che una più razionale distribuzione del lavoro, — che gli avvocati e i giudici devono necessariamente svolgere nei loro studi e nelle udienze, — possa avere buoni risultati. A tal uopo abbiamo chiesto ed ottenuto, in via di esperimento, che nei giorni di sabato non vi siano udienze presso il Tribunale e la Corte, in modo che



gli avvocati possano dedicare una giornata allo studio delle cause e i giudici alla redazione delle sentenze. Ci è stata segnalata, da qualche parte, la opportunità di scegliere per il riposo infrasettimanale il lunedì, giorno di più affollato mercato, nel quale affluisce nella nostra città la massima parte dei clienti della provincia. Senonchè il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di insistere nel designare il sabato, per uniformità di indirizzo con altri uffici, e per la opportunità di dedicare quel giorno allo studio delle cause fissate per la settimana successiva. Se lo esperimento riuscirà, e se l'Assemblea lo approverà, chiederemo che la cosiddetta settimana corta venga attuata anche presso le Preture.

Anche il cattivo funzionamento degli Uffici di notificazione e di esecuzione è stato ripetutamente da noi segnalato agli Organi competenti. In particolare, è stato rilevato il ritardo delle comunicazioni e delle notificazioni anche quando vi è la richiesta di urgenza; e sono state denunciate gravi irregolarità, che sono ora oggetto di accertamento e di indagine da parte dell'Autorità competente. Perchè l'azione intrapresa possa produrre favorevoli risultati, è necessario che i Collegi denuncino al Consiglio dell'Ordine fatti ed episodi di cui sono a conoscenza, in modo che nulla sia tralasciato perchè tale importante servizio si normalizzi. Il che potrà ottenersi se verrà ripristinato l'Ufficio vendite, la cui attuazione è stata auspicata anche dal Procuratore Generale nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario. Bisognerà però essere molto cauti anche in tale istituzione, per la necessità di evitare che l'ufficio vendite determini altri gravi inconvenienti, già deplorati in passato, e di stabilire preventivamente le necessarie cautele e garanzie.

Noi abbiamo chiesto a vari Istituti, che spiegano tale attività, se potevano assumere il servizio, ma essi non hanno trovato di loro convenienza l'assunzione dell'incarico nel nostro Distretto. E' ora in corso altra pratica; e si ha fiducia che si potrà ottenere, al più presto, l'approvazione dello importante servizio da parte del Ministero.

Non abbiamo neppure ommesso di continuare a seguire da vicino la pratica relativa alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia presso il Comune e presso i Ministeri competenti.

Da ultimo, il Ministro del Tesoro — considerato che il Comune ha posto a disposizione gratuitamente il suolo edificatorio valutato dai competenti organi tecnici in L. 130 milioni — ha manifestato l'avviso



che il contributo da concedere al Comune di Lecce, ai sensi della Legge 15 febbraio 1957, possa essere commisurato all'85% dalla data di ammortamento di un mutuo ventennale di L. 1.290.000.000 col tasso del 5,50%.

Tale provvedimento ci venne comunicato dall'On. Ministro del Tesoro, da noi sollecitato. Anche la Cassa DD. e PP. ha dato la sua adesione di massima alla concessione del mutuo.

Ora si attende che la pratica sia definita dagli organi tecnici, in modo che possa avere inizio al più presto la esecuzione dell'opera. Ci è stata data cortese assicurazione da parte del Sindaco di Lecce che agli architetti incaricati per la redazione definitiva del progetto esecutivo è stato assegnato un ultimo termine sino al 31 corrente.

Nel nuovo palazzo di giustizia, come già comunicai nelle precedenti relazioni, il nostro Consiglio dell'Ordine avrà la disponibilità di ampi locali per le adunanze generali, per sala degli avvocati, per il Consiglio, per gli uffici e per la biblioteca.

Intanto il Consiglio è riuscito a rendere alquanto dignitosa anche l'attuale nostra sede in questo Palazzo mercè il riattamento da parte del Comune dei locali già assegnati all'Ordine, e grazie anche alla comprensione dei Capi della Corte.

Ci siamo altresì interessati per un miglioramento delle attrezzature degli uffici giudiziari. Da ultimo, S. Ecc. il Primo Presidente della Corte ci ha cortesemente informati di aver richiesto all'On. Ministro di Grazia e Giustizia, anche in riferimento alle assicurazioni da quest'ultimo date nel suo discorso al Congresso forense di Bari, ditta-foni, registratori e apparecchi per copie fotostatiche. Inoltre il Sindaco di Lecce, al quale avevamo segnalato lo stato di disagio degli avvocati nelle udienze, ha adottato provvedimenti di sua competenza per migliorare l'arredamento.

Informati dal Sig. Conciliatore di Lecce del proposto trasferimento dell'Ufficio di Conciliazione in ambienti indecorosi, siamo intervenuti presso il Sindaco, al fine di ottenere che i detti uffici abbiano definitiva degna sistemazione.

Quanto alla Pretura di Lecce si attende che la impresa costruttrice del Palazzo in Via Duca degli Abruzzi effettui la consegna dei nuovi locali.

Per le altre Preture è da rilevare che alcune di esse continuano



ad essere alloggiate in ambienti indecenti e insalubri, sicchè si impone che ancora una volta si elevi la nostra voce di protesta, essendo indispensabile che la Giustizia in uno stato di diritto sia decorosamente amministrata, e sia assicurato il necessario decoro alla maestà della Legge.

Il nostro Ordine si è arricchito di una nuova biblioteca, formata per generoso contributo della sig.na Ketty Stampacchia, figliola adottiva del compianto on. avv. Vito Mario Stampacchia. La nuova biblioteca è stata provvisoriamente collocata nella Sala delle riunioni del Consiglio, con l'impegno però, risultante da regolare delibera, di destinare un locale del nuovo palazzo di giustizia a biblioteca, da intitolare all'avv. Vito Mario Stampacchia, se si avrà la disponibilità di più locali da adibire a tale scopo. In detto locale sarà anche collocato il busto dell'avv. Stampacchia, offerto dalla stessa sua figliola, e provvisoriamente situato nella sala della biblioteca.

Desidero in questa sede rinnovare, a nome della Curia, il ringraziamento per il munifico dono, e rivolgere il pensiero commosso alla memoria dello illustre Estinto, che dette lustro al Foro e alla nostra Terra. Egli fu componente del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Procuratori dal 1905 per vari anni, e poi Presidente dello stesso Consiglio sino al dicembre 1923. Ricoprì per primo la carica di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce dopo il ripristino degli organismi professionali, sino a quando i suoi impegni politici non gli impedirono di prestare la sua attività nell'Ordine.

La Curia non può dimenticare che Egli molto si adoperò, per ottenere la istituzione della III Sezione del Tribunale di Lecce e il riconoscimento dell'autonomia della nostra Corte.

Con la formazione della biblioteca in suo nome e col ricordo marmoreo il Foro Leccese intende onorare la memoria dello insigne Avvocato e Uomo politico, esaltare i fastigi dell'Avvocatura, e riaffermare di questa la missione sociale.



## ATTIVITA' CULTURALI E ASSOCIATIVE

A cura del Centro di Studi Giuridici in questi giorni è stato pubblicato il volume contenente gli atti dei lavori relativi al Convegno sull'errore giudiziario e la riparazione pecuniaria. Al Presidente del Centro e ai suoi collaboratori va il compiacimento del Foro, con l'augurio che tutti i Colleghi diano il loro contributo in tali iniziative, ed anche nello studio e nella divulgazione di temi pratici che maggiormente interessano la professione forense.

La Sezione di Lecce del Centro italiano di studi amministrativi, riconosciuto con D.P.R. 10-5-1950, e avente lo scopo di incrementare lo studio delle scienze amministrative e il perfezionamento della pratica amministrativa, si è rimessa con lena al lavoro, proponendosi di svolgere un vasto programma, anche in funzione dell'auspicata istituzione della facoltà di giurisprudenza presso la nostra Università. Il 16 corrente, nella sala del Consiglio dell'Ordine, si è proceduto all'approvazione del regolamento e alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e successivamente alla nomina del Presidente in persona dell'avv. Nicola Flascassovitti.

Di recente, è stata anche costituita in Lecce una Associazione Salentina Avvocati e Procuratori « avente il precipuo scopo di rinsaldare e cementare i rapporti tra avvocati e tra questi e gli organi giudiziari, nella sempre maggiore esaltazione dei principi dell'etica professionale e delle tradizioni di cultura della nostra terra ».

Tali finalità testualmente compendiate nella cortese lettera di comunicazione inviatami dal Presidente della nuova associazione, avv. Giorgio Aguglia, ci fanno ritenere che essa — senza invadere il campo riservato alle funzioni per legge spettanti all'Ordine e da questo espletate a mezzo dei suoi organi responsabili — sia stata costituita con un nobile programma di elevazione morale e culturale. Sicchè ho e-



spresso a voce e per iscritto ai dirigenti il compiacimento del Consiglio e mio personale.

Anche tale associazione ha avuto ieri la sua riunione in una sala dell'Ordine.

Intanto il 6 dicembre, in Bari, sotto gli auspici del periodico forense « Giustizia Nuova », diretta dall'avv. Alfredo Zallone, si costituiva la Unione Nazionale degli Avvocati d'Italia, avente per programma: lo studio e la divulgazione dell'effettiva realizzazione delle regole deontologiche professionali, il miglioramento della preparazione tecnica della classe a cominciare dalla vita universitaria, l'affiancamento della attività degli Ordini professionali e del Consiglio forense, l'affratellamento fra gli avvocati d'Italia e fra gli stessi e tutti gli operatori di Giustizia, lo studio dei mezzi occorrenti per il conseguimento di una giustizia moderna ed efficace, l'assistenza morale e tecnica ai giovani, ogni iniziativa che valga a migliorare le condizioni degli operatori di giustizia, la creazione di circoli giuridici in ogni centro, l'affiancamento dell'opera del legislatore nella formazione delle leggi, lo sviluppo dei rapporti fra gli avvocati e magistrati e fra gli avvocati e tutti gli altri liberi professionisti. Alla Unione dettero pronta adesione, fra gli altri, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, i Direttori di vari periodici forensi, e gli avvocati intervenuti alla cerimonia della consegna del Premio Boscia.

In data 12 dicembre 1963 si è costituita in Lecce anche la Sezione di tale Unione Nazionale.

A tutte queste iniziative va espresso il plauso del Foro, nella fiducia che esse siano attuate per superiori interessi di giustizia e per maggiori affermazioni della classe forense.

Ogni azione, diretta ad elevare il prestigio delle Curie, merita incoraggiamento.

Così si spiega com'è che il Capo dello Stato ha partecipato alla celebrazione delle toghe d'oro degli avvocati romani subito dopo la inaugurazione dell'anno giudiziario, conferendo alla cerimonia particolare solennità. Così si intende la ragione per cui la Curia leccese ama di tener viva la luce che ci viene dalle antiche glorie, e guarda alle nuove generazioni come ad una grande speranza.

Il nostro Foro sente infine la urgenza di una pubblicazione periodica, che contenga massime e motivazioni delle sentenze più pregevoli



e note di critica. Fu per questa convinzione che noi fondammo nello ormai lontano 1931 insieme con illustri Colleghi e Magistrati « Il Foro del Salento ». Successivamente, a causa di comprensibili difficoltà, aderimmo allo invito del compianto Consigliere Giuseppe Spinelli di fondere la nostra rivista con la Sua: nacque così la rassegna « Le Corti di Bari, Lecce e Potenza », edita da Giuffrè.

Questa però si pubblicò regolarmente sino a quando il Consigliere Spinelli fu in vita. Dopo un certo periodo di sospensione suo figlio prof. Michele Spinelli, Titolare della facoltà di Giurisprudenza della Università di Bari, ha manifestato la opinione, da noi condivisa, di riprendere le pubblicazioni. Ma avendogli io sottolineato la urgenza di passare all'attuazione del progetto, egli si è riservato di dare una definitiva risposta preannunciandomi un incontro, che dovrà aver luogo in questi giorni. Siamo comunque decisi, se la ripresa della pubblicazione delle *Corti* non potrà aver luogo, ad attuare un programma più limitato, ma pur necessario, e tornare al nostro *Foro Salentino*. In previsione di tale ripresa il Comitato di redazione, composto da Magistrati della nostra Corte e del Tribunale e da valorosi colleghi, continua a riunirsi ogni settimana nella sala del Consiglio dell'Ordine nelle ore pomeridiane di sabato. Tutti coloro che vorranno dare il loro contributo potranno partecipare alle nostre settimanali riunioni.

\* \* \*

Cari Colleghi. Ritengo di aver fatto cenno di tutte le iniziative, che comunque interessano l'Ordine. Vi prego di scusarmi per eventuali involontarie omissioni, derivanti esclusivamente dalla necessità di non rendere prolissa questa Relazione.

Vi prego altresì di compatirmi se contro ogni mio intendimento Vi ho a lungo intrattenuti. Per il doveroso rispetto che ho dei colleghi non potevo limitare il discorso ad una fredda indicazione di cifre o ad un semplice ricordo di eventi. D'altra parte, sarei venuto meno ad un dovere, se non avessi dato, sia pure in forma schematica e panoramica, informazioni sui nostri problemi e sulle possibili soluzioni. Tanto più ciò si imponeva in quanto dovevo rendere conto del mandato da Voi conferito a me e agli altri Colleghi del Consiglio.

Riconosco che vi sono state manchevolezze nel mio operato: ma spero che tale confessione vorrete intendere come la conferma di un attaccamento, pari all'onore che Voi mi avete conferito, e che io considero il più alto della mia vita.